II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 4 dicembre 1995

che sospende, nei riguardi della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), la decisione 93/235/CECA

(95/510/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la posizione comune del 4 dicembre 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) e con la parte serbo-bosniaca, decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 1022 (1995),

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce degli accordi raggiunti tra le parti interessate per quanto riguarda la Bosnia e l'Erzegovina, con la risoluzione n. 1022 (1995) ha deciso che saranno sospese le restrizioni concernenti le relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che tale sospensione non si applica per il momento alla parte serbo-bosniaca, secondo la risoluzione n. 1022 (1995);

considerando che, in tali circostanze, dev'essere adeguata la normativa vigente, in particolare la decisione 93/235/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 26 aprile 1993, relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) [1],

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. La decisione 93/235/CECA è sospesa nei riguardi della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro).

2. La decisione 93/235/CECA continua ad applicarsi nei riguardi delle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbe di Bosnia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 22 novembre 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1995.

Il Presidente

J. SOLANA

[1] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 17.